



### **LAVORI**

# REALIZZAZIONE DI UNA DISCARICA PER RIFIUTI URBANI E SPECIALI NON PERICOLOSI DENOMINATA EX I° LOTTO, PRESSO IL POLO IMPIANTISTICO CRISPA, IN VIA GRAN LINEA N. 12 NEL COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA.

AIA CRISPA (AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE – DGP N. 11 DEL 22/01/2013)

## **SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO**

(articolo 43, D.P.R. 207/2010)

			Colonna 2)	Colonna 3)	Colonna 1+2+3)
Num.	LOTTO A – OPERE OG3	A corpo	A misura	In economia	TOTALE
a)	Importo esecuzione lavori	0	737.154,50	0	737.154,50
b)	Oneri della sicurezza	0	11.380	0	11.380
a) +b)	IMPORTO TOTALE LOTTO A	0	748.534,50	0	748.534,50
Num.	LOTTO B – OPERE OG12	A corpo	A misura	In economia	TOTALE
a)	Importo esecuzione lavori	0	498.267,50	0	498.267,50
b)	Oneri della sicurezza	0	4.950	0	4.950
a) +b)	IMPORTO TOTALE LOTTO B	0	503.217,50	0	503.217,50

#### Indice:

#### **PREMESSE**

#### **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

- Articolo 1. Oggetto del contratto.
- Articolo 2. Ammontare del contratto.
- Articolo 3. Condizioni generali del contratto.
- Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere.

#### TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

- Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.
- Articolo 6. Penale per i ritardi Premio di accelerazione.
- Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori.
- Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore.
- Articolo 9. Contabilità dei lavori.
- Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo.
- Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.
- Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.
- Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.
- Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.
- Articolo 15. Risoluzione del contratto.
- Articolo 16. Controversie.

#### TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

- Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.
- Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.
- Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia protocollo d'intesa con la Prefettura di Ferrara.
- Articolo 20. Subappalto.
- Articolo 22. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.
- Articolo 22. Obblighi assicurativi.

#### **TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI**

- Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto.
- Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.
- Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.
- Articolo 26. Stipula del contratto.





Repertorio n	<u></u>
del	

# **CONTRATTO D'APPALTO**

per la realizzazione di presso il polo tecnologico Crispa a Jolanda di Savoia (FE) per la realizzazione di del mese di, nella sede legale e amministrativa di AREA IMPIANTI SPA, sono comparsi i signori:
a) Riccardo Finessi nato a Codigoro (FE) il 28/09/1963, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse di AREA IMPIANTI SPA, codice fiscale e partita IVA 01964100380, che rappresenta nella sua qualità di amministratore unico di seguito nel presente atto denominato semplicemente "stazione appaltante";
b)
nato a il, residente in via tin qualità di con sede in dell'impresa , via
codice fiscale \ che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola  (ovvero, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un'associazione temporanea di imprese)
capogruppo mandataria dell'associazione temporanea di imprese di tipo
con sede in; via, via codice fiscale [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [
con sede in; via, via; codice fiscale [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [
con sede in; via; via; codice fiscale []; nonché l'impresa <sup>(ii)</sup>
con sede in, via
EAlmpianti S.p.A  PEC: areaimpianticopparo@legalmail.it

#### **PREMESSO**

-	che con determina dell'amministratore unico n. 14 del 22/03/2017 è stato approvato il progetto
	esecutivo dei lavori di, presso il polo "Crispa" a Jolanda di Savoia (FE);

- che con determina dell'amministratore unico n. 14 del 22/03/2017 si è proceduto all'approvazione della procedura di gara per l'assegnazione dei lavori relativi alla realizzazione della seconda vasca del VI lotto della discarica Crispa AIA Crispa (determinazione del dirigente del settore ambiente della provincia di Ferrara numero 3260 del 21/01/2013) mediante procedura aperta sotto soglia comunitaria, ai sensi degli articoli 36, comma 2, lett. d) e 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- che il bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta della Repubblica Italiana n. 35 in data 24/03/2017;
- che l'appalto è stato aggiudicato secondo il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta a prezzi unitari, al netto degli oneri per la sicurezza, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- che il suddetto verbale di aggiudicazione è stato approvato con determina dell'amministratore unico n. ..... del ......;
- che il responsabile unico del procedimento e l'appaltatore hanno sottoscritto il verbale di cantierabilità in data ......, rubricato al protocollo n° ........

#### **TUTTO CIO' PREMESSO**

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

#### TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

#### Articolo 1. Oggetto del contratto

- 1. La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nel seguito «Codice dei contratti»).
- 2. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:
- a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è il seguente: .....;
- b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è il seguente: G97H17000100005.

Articolo	2. Ammontare	del	contratto
----------	--------------	-----	-----------

L. L'importo contrattuale ammonta a euro
diconsi euro)
di cui:
a) euro per lavori veri e propri;
o) euro per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.
2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.
3. Il contratto è stipulato "a misura" ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. eeeee) del Codice dei contratti.
l'importo dei lavori "a misura" previsti in € i prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara
costituiscono prezzi contrattuali.

#### Articolo 3. Condizioni generali del contratto

- 1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
- 2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto.
- 3. Fanno invece parte del presente contratto i prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara che, limitatamente alla parte di lavoro "a misura" costituiscono prezzi contrattuali.

#### Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere

PEC: areaimpianticopparo@legalmail.it

#### AREAImpianti S.p.A

			-		_							-			
allegato	al p	resen	te contr	atto sot	to la	lettera	«	.», è/	sonc	aut	orizza	to/i a	riscuotere	, rice	vere e
quietan	zare	le	somme	ricevut	e in	conto	0	a :	saldo	), p	er (	conto	dell'appa	tatore	e, i
signor					ã	autorizz	ato/i a	ad ope	erare	sul c	onto (	di cui al	comma 4.		
4. I pag	ament	i sara	nno effe	ettuati m	ediant	e bonifi	co sul	conto	cor	rente	corri	sponde	ente al seg	uente	codice
IBAN:	IT												acce	eso	presso
								, ovv	/ero	su	altro	conto	bancario	0	postale
comuni	cato a	lla st	azione a	ppaltant	e, unit	tamente	alle	gener	alità	dei	sogge	tti aut	orizzati ad	oper	are sul
conto, c	qualora	a dive	rso, entr	o 7 giorr	i dall'a	ccensio	ne del	l conto	o ste	sso.					
5. Ai se	nsi del	ll'artio	colo 4 de	el medes	imo D.	M. 19 a	prile 2	2000 r	n. 14	5, l'a	ppalta	itore ch	ne non cor	iduce	i lavori
persona	alment	e dev	ve confe	erire ma	ndato	con ra	pprese	entanz	za, p	er a	tto pi	ubblico	e deposi	to pre	esso la
stazione	e appa	ltante	e, a pers	ona forn	ita dei	requisi	ti d'id	oneità	tecr	nici e	mora	li, per	l'esercizio	delle	attività
necessa	rie pe	er la	esecuzi	one dei	lavori	i a nor	ma d	lel co	ntra	tto.	L'appa	altatore	rimane	respo	nsabile
dell'ope	erato d	del su	ıo rappr	resentant	e. L'a <sub>l</sub>	ppaltato	ore o	il suc	rap	pres	entan	te dev	e, per tut	ta la	durata
dell'app	alto, g	garant	ire la pr	esenza s	ul luog	o dei la	vori. l	_a sta	zione	арр	altant	e può e	esigere il c	ambia	amento
immedi	ato de	l rapp	resentar	nte dell'a	ppalta	tore, pr	evia m	notiva	ta co	mun	icazio	ne.			

3. Ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e seguenti del D.M. 19 aprile 2000 n. 145, come risulta dal documento

# 6. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

#### TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

#### Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

(opzione 1: inizio lavori post-contratto)

1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro \_\_\_\_ giorni dalla presente stipula.

(opzione 2: inizio lavori d'urgenza già avvenuto prima della stipula del contratto)

I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 8 giorni dal ricevimento della lettera di aggiudicazione.

- 1. I lavori sono stati consegnati e iniziati prima della stipulazione del contratto, per i motivi descritti nel verbale di consegna che qui si intende integralmente riportato, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice dei contratti.
- 2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
  - 161 per il lotto A, (centosessantuno)
  - 75 per il lotto B, (settantacinque).
- 3. Le lavorazioni dovranno essere eseguite secondo la tempistica stabilita con il cronoprogramma dei lavori elaborato in sede di progetto e allegato al contratto d'appalto; salvo diverse indicazioni ed ordini che di volta in volta potranno essere impartiti dalla Direzione dei Lavori. L'appaltatore si obbliga pertanto alla rigorosa ottemperanza del suddetto crono programma.

#### Articolo 6. Penale per i ritardi – Premio di accelerazione.

AREAImpianti S.p.A PEC: areaimpianticopparo@legalmail.it

- 2. La penale, con l'applicazione della stessa misura di cui al ART 18 del capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10%, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

Delle inadempienze faranno prova idonei verbali redatti dal personale predisposto al controllo della stazione appaltante od ordini di servizio redatti dal Direttore dei Lavori.

3. Premio accelerazione

In ragione del particolare interesse della Stazione appaltante all'ultimazione anticipata dei lavori, qualora la predetta ultimazione finale avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto, e l'esecuzione dell'appalto sia conforme alle obbligazioni assunte, all'appaltatore è riconosciuto un premio, per ogni giorno di anticipo sul termine finale, pari a 60% (sessanta per cento) dell'importo giornaliero della penale, sino ad un massimo di 30 giorni; qualora i lavori terminassero con un termine di anticipo superiore ai 30 giorni verrà comunque corrisposto un premio di accelerazione contabilizzato per 30 giorni. Il premio di accelerazione non si applica alle scadenze intermedie o alle ultimazioni parziali.

#### Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori.

- 1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 107, del Codice dei contratti Dlgs 50/2016
- 2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.
- 3. Qualora l'appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
- 4. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.
- 5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.

#### Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore.

- 1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.
- 2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:
- a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
- b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- e) le vie di accesso al cantiere;
- f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
- g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
- h) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione.
- 3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
- 4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.
- L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
- 5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
- 6. Come evidenziato nel capitolato speciale d'appalto, nel caso si verificassero le condizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 90 del D.Lgs.81/2008, per cui il committente debba designare il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, l'onorario per la corrispondente prestazione professionale farà carico all'Appaltatore che provvederà a pagare direttamente il tecnico incaricato entro trenta giorni dall'emissione del certificato di ultimazione dei lavori; si precisa che il coordinatore per la sicurezza in esecuzione verrà designato dal committente interpellando almeno tre professionisti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 98 del D.Lgs. 81/2008 iscritti nell'elenco dei soggetti incaricabili approvato dalla stazione appaltante in corso di validità, al fine di individuare l'offerta economica più conveniente.
- 7. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'articolo 25.

#### Articolo 9. Contabilità dei lavori.

- 1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.
- 2. La contabilità dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari offerti in sede di gara.
- 3. La contabilità dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata

dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.

- 4. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
- 5. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.
- 6. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

#### Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo.

- 1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.
- 2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento, per le condizioni stabilite all'art. 27 comma 2 del capitolato speciale d'appalto.

#### Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento.

#### Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

- 1. Ai sensi dell'art. 26/ter del D.L. 69/2013 convertito in L. 98/2013, è dovuto all'appaltatore l'anticipazione del 10% dell'importo contrattuale.
- 2. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal Capitolato speciale d'appalto, ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 29, 30, 31 e 32, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore al 50% (cinquanta per cento) dell'importo contrattuale o in alternativa al raggiungimento di un importo lavori eseguiti pari a euro 200.000,00 (duecentomila euro).

- 3. Sono fatte salve le eventuali ritenute, per gli inadempimenti dell'appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori.
- 4. In deroga al comma 2:
- a) non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 20% (Venti per cento) dell'importo contrattuale medesimo; in tal caso l'importo residuo è liquidato col conto finale.
- b) qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.
- 5. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 90 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
- 6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 103 comma 6, del Codice dei contratti D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dello stesso importo aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza due anni dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione.
- 7. In ogni caso se il pagamento è superiore a 10.000,00 euro, esso è subordinato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica cartelle esattoriali.
- 8. In ottemperanza all'articolo 3 della legge n. 136 del 2010:
- a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui all'articolo 4, comma 4;
- b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all'articolo 1, comma 2;
- c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 del 2010;
- d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del presente contratto alle condizioni del Capitolato speciale d'appalto;
- e) le clausole si cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

#### Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.

- 1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori.
- 2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

#### Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

- 1. Il certificato di regolare esecuzione è essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio.
- 2. Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
- 3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato all'emissione del certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
- 4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di regolare esecuzione; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

#### Articolo 15. Risoluzione del contratto.

La risoluzione del contratto è regolata dall'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

- 1. La stazione appaltante può risolvere il contratto durante il periodo di efficacia, inviando formale comunicazione all'appaltatore mediante posta elettronica certificata, nei seguenti casi:
- a) quando il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- b) qualora l'aggiudicatario si sia trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'art. 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e avrebbe dovuto essere escluso dalla procedura di gara;
- c) frode nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione;
- e) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- f) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- g) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- h) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- i) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- I) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- m) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma
- 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- n) ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d'appalto.

Quando il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, invia apposita relazione al responsabile del procedimento; viene formulata la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni,

AREAImpianti S.p.A

affinchè quest'ultimo possa presentare le proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Una volta che la stazione appaltante avrà acquisto le controdeduzioni dell'appaltatore e le avrà valutate negativamente ovvero sia scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiarerà risolto il contratto.

In deroga al comma precedente, qualora l'appaltatore ritardi nell'esecuzione delle prestazioni, per sua negligenza, rispetto alle previsioni del contratto, viene assegnato un termine che, salvo i casi di urgenza, non potrà essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore dovrà eseguire dette prestazioni. Scaduto il termine assegnato e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

- 2. La stazione appaltante risolve il contratto durante il periodo di efficacia nei seguenti casi:
- a) qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. e delle relative misure di prevenzione ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passato in giudicato per i reati previsti all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
- 3. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

#### Articolo 16. Controversie.

- 1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili per un importo non inferiore a quanto indicato al comma 2 (di qualsiasi importo), il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 205 e 208 del Codice dei contratti D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore, formula all'appaltatore e alla stazione appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale le parti si devono pronunciare entro trenta giorni.
- 2. La procedura di cui al comma 1 è esperibile a condizione che il responsabile del procedimento, ad un esame sommario delle riserve, riconosca:
- a) che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le quali sia necessaria una variante in corso d'opera;
- b) che il loro importo non sia inferiore al 10% dell'importo contrattuale.
- 3. La procedura può essere reiterata una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di regolare esecuzione.
- 4. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'appaltatore cessa la materia del contendere.
- 5. E' sempre ammessa la transazione tra le parti.
- 6. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'autorità giudiziaria competente del Foro di Ferrara con esclusione della competenza arbitrale.

#### **TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI**

#### Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

- 1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. Anche a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia.
- 2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, anche con riferimento all'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
- 3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
- 4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

5. Ai sensi	dall'artico	olo 90	), comn	na 9, lett	era b), decr	eto I	egislativ	o 9 aprile	2008, n. 8	31 e dall'alleg	gato XV	/II,
punto 1,	lettera c),	allo	stesso	decreto	legislativo,	66,	è stato	acquisito	apposito	Documento	unico	di
regolarità	contributiv	va in	data		numero							

#### Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

- 1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:
- a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- b) un proprio piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento;
- c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b);
- 2. Il piano di sicurezza sostitutivo di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto, ma non materialmente allegati.
- 3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al direttore dei lavori gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.
- 4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
- 5. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

#### Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia

- 1. Ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., nei confronti dell'appaltatore non devono sussistere le cause di decadenza, sospensione o di divieto previste all'art. 67 del citato D. Lgs. o tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del citato D. Lgs.. Resta fermo quanto previsto dall'art. 92, commi 2 e 3, del citato D. Lgs., con riferimento alle Informazioni antimafia.
- 2. Prima della stipula del contratto la stazione appaltante procederà all'acquisizione dell'Informazione antimafia ai sensi dell'art. 91, comma 1, del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., mediante la consultazione della Banca dati ai sensi dell'art. 91, comma 3, e artt. 96 e 97 del citato D. Lgs..

AREAImpianti S.p.A

- 3. Nel caso l'appaltatore sia iscritto nella White List della Prefettura competente per territorio, la stessa iscrizione terrà luogo dell'apposita certificazione antimafia.
- 4. In attesa della certificazione antimafia la stazione appaltante potrà procedere, ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., alla stipula del presente contratto sotto condizione risolutiva con facoltà di recesso per la stazione appaltante in caso di esito non positivo di tale accertamento d'ufficio.
- 5. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

#### Articolo 20. Subappalto.

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

(opzione 1: qualora l'appaltatore NON abbia indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare)

2. Non è ammesso il subappalto.

(opzione 2: qualora l'appaltatore abbia indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare)

- 2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del Codice dei contratti, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.
- 3. Il pagamento dei subappaltatori verrà eseguito conformemente a quanto indicato nell'art. 48 del capitolato speciale d'appalto.

#### Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia	degli	impegni	assunti co	n il present	te contratto	o previsti	negli atti	da questo	richiamati,
l'appaltatore	ha	prestato	apposita	cauzione	definitiva)	mediante			_ numero
		_ in	data			rilasciata	dalla	società/	dall'istituto
				agenzia/filia	ale di		pe	r l'importo	di euro
		_ pari al _	(v)	per cento d	dell'importo	del present	e contratto	o.	
2. La garanzia	è pro	gressivam	ente svinco	olata a misu	ra dell'avanz	amento de	Il'esecuzio	ne, nel limit	te massimo

- 2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito.
- 3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 20%, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione.
- 4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
- 5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al D.M. 12 marzo 2004, n. 123.

#### Articolo 22. Responsabilità verso terzi e assicurazione.

1. Ai sensi dell'art. 103, comma 7, l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in

AREAImpianti S.p.A PEC: areaimpianticopparo@legalmail.it

conseguenza dell'esecuzione dei lav responsabilità al riguardo.	vori e delle attività connesse, sollev	ando la stazione appaltante da ogni
2. L'appaltatore ha stipulato a tale s	scopo un'assicurazione nella forma	"Contractors all risks" sino alla data
di emissione del certificato di collau	do o di regolare esecuzione, con pol	lizza numero in
data rilasciata dalla	società/dall'istituto	agenzia/filiale di
, secondo le mo	dalità e gli importi indicati all'art. 36	del capitolato speciale d'appalto.

#### **TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI**

#### Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto.

- 1 Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto:
- a) il Capitolato Speciale d'appalto comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti in relazione al loro valore indicativo;
- b) gli elaborati grafici progettuali ivi compresi i particolari costruttivi e le relazioni;
- c) l'elenco dei prezzi unitari derivanti dall'offerta;
- d) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e le proposte integrative al predetto piano;
- e) il piano operativo di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- e) il cronoprogramma;
- f) le polizze di garanzia di cui ai precedenti articoli 21 e 22;
- g) il capitolato generale, approvato con D.M. n. 145 del 2000, per quanto non previsto nel Capitolato Speciale d'appalto.
- 2. I documenti elencati al precedente comma 1, lettera a) e lettera c) sono materialmente allegati al presente contratto. Gli altri documenti elencati al precedente comma 1, pur essendo parte integrante e sostanziale del contratto, non sono materialmente allegati al presente contratto ma sottoscritti dalle parti e conservati dalla Stazione appaltante presso i locali della sede legale.

#### Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

- 1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e, per le parti ancora in vigore, il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i..
- 2. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

#### Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

- 1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.
- 2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di regolare esecuzione.

- 3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
- 4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

#### Articolo 26. Stipula del contratto.

1. Il contratto è stipulato con modalità elettronica mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Sarà registrato in misura fissa, trattandosi di atto soggetto ad IVA, ai sensi dell'art. 40, comma 1, del D.P.R. n. 131/1986 e s.m.i..

Il Rappresentante della stazione appaltante

L'appaltatore

Completare con le parole "orizzontale" o "verticale" ovvero "orizzontale e verticale", a seconda del caso.

Indicare l'importo totale dei lavori; quindi riportare separatamente l'importo dei lavori oggetto dell'offerta in sede di gara e l'importo degli oneri per i piani di sicurezza, non soggetti a ribasso.

La garanzia deve essere pari al 10% dell'importo del contratto; qualora il ribasso offerto dall'appaltatore sia superiore al 20%, la garanzia deve essere aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli del ribasso che superano il 20%; qualora l'appaltatore sia in possesso di certificazione di qualità, la garanzia è ridotta della metà.

Solo in presenza del caso specifico (impresa mandante cooptata in una associazione temporanea di imprese già autosufficiente in termini di qualificazione); in assenza della fattispecie cancellare l'intero periodo.

Completare con le parole "a prezzi unitari di pari importo" in caso di appalto effettuato con il criterio di cui all'articolo 90 del regolamento approvato con d.P.R. n. 554 del 1999, ovvero con le parole "di ribasso pari al ........ %" in caso di appalto effettuato con il criterio dell'offerta percentuale.